

NORME PER LA RACCOLTA DI FUNGHI NELLE FORESTE DEMANIALI REGIONALI DEL PARCO DELL'AVETO

Si informa che il Parco dell'Aveto ha emanato il Regolamento che disciplina, tra l'altro, la raccolta dei funghi all'interno delle Foreste Demaniali Regionali: **la raccolta può avvenire solo con possesso di apposito tesserino rilasciato dal Parco, in corso di validità, acquistabile presso la sede del Parco e in diversi negozi, bar, ristoranti e rifugi della zona, online (www.geoticket.it) o mediante bollettino postale.**

I limiti ed i divieti sono quelli delle leggi vigenti:

- è consentita la raccolta di funghi fino ad un massimo di kg 3 a persona, con esclusione dei "chiodini" (*Armillaria mellea*) la cui raccolta non è soggetta a limiti;
 - è consentita la raccolta della specie "*Amanita cesarea*" (ovulo buono) fino ad un massimo di 1 kg a persona, comunque non allo stato di ovolo chiuso;
 - la quantità di raccolta individuale non può complessivamente superare il limite giornaliero di Kg 3;
 - è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare il terreno;
 - è vietata la raccolta e il danneggiamento degli esemplari non commestibili o velenosi;
 - è vietato l'uso di contenitori in plastica (es. sacchetti) o contenitori stagni per il trasporto dei funghi raccolti;
- E INOLTRE**
- è vietata la raccolta di esemplari appartenenti al genere "*Boletus*" (porcino) con dimensioni del cappello inferiori a cm 4, salvo caso di esemplare concresciuti in cui almeno un individuo supera le dimensioni minime indicate;
 - La raccolta dei funghi è consentita unicamente nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica;
 - La raccolta può avvenire unicamente dall'alba al tramonto; è fatto divieto di utilizzare, nel corso della raccolta, torce, pile e altre forme di illuminazione artificiale.

Ogni violazione alle norme indicate prevede una sanzione da 50 a 300 €, salvo il fatto che la violazione stessa non costituisca infrazione più grave. È prevista inoltre la confisca di quanto raccolto in difformità dal regolamento, nonché degli attrezzi non consentiti. È fatto obbligo di esibire, a richiesta del personale di vigilanza, la documentazione comprovante il possesso delle autorizzazioni e dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento. La vigilanza è esercitata dalle autorità competenti (Carabinieri Forestali) e dalle Guardie nominate dal Parco.

Ai minori di 14 anni è consentita la raccolta di funghi, purché accompagnati da persona munita di tesserino e sotto la sua responsabilità, i funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito. La raccolta è libera per le persone di età superiore ai 75 anni, purché dotati di idoneo documento di identità comprovante l'età e nel rispetto dei limiti di raccolta previsti dal regolamento del Parco.

Il regolamento completo è disponibile in visione presso la sede del Parco e presso i punti vendita dei tesserini.